

SABINO CASSESE

Parere sulle procedure di reclutamento dei professori universitari

SOMMARIO: 1. I quesiti. - 2. In generale sull'Università e sulla selezione del relativo personale. - 3. Se l'abilitazione possa configurarsi come concorso pubblico. - 4. Sull'assenza di limiti al numero di abilitati. - 5. Sui criteri di valutazione ai fini dell'abilitazione. - 6. Sulla preventiva determinazione di criteri di massima. - 7. Sul peso da attribuirsi a criteri e parametri e alla valutazione di titoli e pubblicazioni scientifiche. - 8. Sul ruolo della comunità scientifica. - 9. Sul sorteggio dei commissari. - 10. La scelta da parte del corpo dei professori e l'autonomia universitaria. - 11. Il concorso per la nomina ("chiamata"). - 11. Sulla posizione dell'abilitato non nominato. - 12. Sui doveri del professore verso i propri allievi.

1. *I quesiti.* Mi viene richiesto di esprimere un parere sulle seguenti specifiche questioni in riferimento alle procedure di reclutamento dei professori universitari introdotte dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 (cd. legge "Gelmini") e, in particolare, al quadro normativo vigente al tempo delle prime due tornate ASN del 2012 e del 2013:

se il carattere bifasico del procedimento di reclutamento consenta di equiparare la ASN a un vero e proprio concorso pubblico

se la mancata limitazione del numero di abilitazioni conferibili possa pregiudicare il rispetto di un "principio del merito" e se, per garantire la qualità della selezione, i commissari e la comunità scientifica possano o debbano impedire il risultato perverso delle abilitazioni generalizzate (dette a pioggia o *ope legis*);

se vi siano metodologie di valutazione di tipo oggettivo applicabili nel campo delle discipline umanistiche (settori non bibliometrici) e se il superamento delle mediane risponda a questa esigenza. se il peso delle mediane sia compatibile con quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 143 del 1972: «il concorso per cattedre universitarie non si presta alla preventiva determinazione di criteri di massima che autolimitino la discrezionalità della commissione; ed è razionale infatti ritenere che la personalità e l'opera scientifica di un candidato rifiutino ogni qualificazione paradigmatica, e che la comparazione, nei concorsi a cattedre universitarie, debba avvenire soltanto raffrontando il merito intrinseco dell'attività svolta dai candidati, attraverso una valutazione che non può attingere a regole fisse, data la varietà delle qualità personali dei singoli candidati»;

quale sia, nel giudizio ASN, il peso da attribuirsi, rispettivamente, alle valutazioni sul merito della produzione scientifica e al superamento delle mediane; se la comunità scientifica possa, o addirittura debba, pronunciarsi anticipata-

mente sul valore della produzione scientifica presentata dai candidati ASN, anche cercando di prevederne gli esiti ed esprimendo valutazioni al riguardo; quale sia stato in passato e quale sia attualmente il ruolo delle Scuole nella cooptazione degli allievi, anche a monte delle procedure di reclutamento, considerato che, sempre secondo la sent. cost. n. 143 del 1972, quando «si tratta di considerare la personalità scientifica dei candidati, e il relativo potere non è conferibile a persone estranee alla materia su cui si è formata la preparazione dei concorrenti o a materie non affini alla stessa»;

quale sia il ruolo rivestito dalle associazioni fra gli studiosi della materia e se tale ruolo possa riferirsi alle procedure di reclutamento;

quale possa essere l'incidenza sulle valutazioni ASN della *communis opinio* espressa dalla comunità scientifica di riferimento in ordine al valore scientifico-didattico dei candidati;

quali siano i limiti del sistema di sorteggio dei commissari, introdotto con la riforma Gelmini, e se sia vero, come si sostiene da più parti, che le singole comunità scientifiche sono le uniche depositarie dei criteri di giudizio in grado di accertare se un candidato possa o meno farne parte e se ciò valga anche per la formazione delle commissioni, rendendo preferibile al sorteggio l'adozione del metodo democratico, ossia elettivo;

se l'assegnazione «al corpo dei professori» del «potere di scelta dei membri della commissione di concorso, nel rispetto del principio di maggioranza, ha potuto costituire un progresso verso la realizzazione di quell'ordinata autonomia cui hanno diritto le istituzioni di alta cultura, le università e le accademie, in applicazione dell'art. 33, ultimo comma, della Costituzione» (Corte cost. sent. 143 del 1972);

quali siano le peculiarità della seconda fase del reclutamento, rappresentata dai concorsi locali di chiamata degli abilitati, tenendo conto delle diverse tipologie legislative di tali concorsi (art. 18 e 24 l. 210 del 2010) e dei concorsi riservati ai «ricercatori di tipo b»;

quanto sia ampia la discrezionalità normativamente assegnata alle singole Università nel predisporre i relativi regolamenti per i concorsi locali e, quindi, se tali concorsi si svolgano con modalità difformi da sede a sede. se sia corretto parlare di «precariato stabile» con riferimento agli abilitati non chiamati, ossia se sia normativamente possibile che un abilitato non venga poi chiamato a rivestire il ruolo di professore fino alla scadenza della stessa abilitazione;

se rientri tra i doveri del professore universitario quello di invitare e spronare i propri allievi allo svolgimento di attività di ricerca scientifica da consacrare in pubblicazioni monografiche e se il professore universitario possa adoperarsi

affinché i lavori scientifici degli allievi trovino adeguata collocazione editoriale, anche in collane dirette dallo stesso professore.

2. *In generale sull'Università e sulla selezione del relativo personale.* Prima di rispondere ai singoli quesiti, occorre illustrare le caratteristiche generali dell'Università e della selezione del personale universitario.

Università, *Universitas*, indica una comunità di studenti e di studiosi, secondo la classica definizione dell'"inventore" dell'università moderna, Wilhelm von Humboldt. Non esiste un "sistema universitario", ma solo singole università. I collegamenti tra queste sono tenuti da un comune sistema generale di regole, da meccanismi di reclutamento in parte generali, in parte "locali" (cioè di singole università), da società scientifiche (queste sono talora transnazionali, come la "Repubblica delle lettere" settecentesca) e da "scuole".

Questo ordinamento, che non è peculiare solo dell'Italia, è particolarmente rilevante per le procedure di selezione del personale universitario dei diversi ruoli. Esse sono in tutto il mondo fondate sulla cooptazione. Tale meccanismo si conclude con il concorso, ma parte da lontano. Infatti, i giudizi sono fondati su pubblicazioni, su relazioni a convegni, sulla partecipazione a ricerche collettive, sulla conoscenza personale.

A differenza degli altri concorsi, dove le prove sono note solo alla commissione esaminatrice, per i concorsi universitari le prove sono note a tutti, consistendo in elaborati presentati pubblicamente o editi a stampa, recensiti, discussi in seminari, letti e commentati in incontri ampi e ristretti. Molte di queste pubblicazioni sono edite o da riviste dirette da studiosi autorevoli e sottoposte a "peer review" o in collane dirette da gruppi di studiosi o da singoli studiosi, anch'esse sottoposte a "peer review".

Il tessuto sul quale si svolgono le attività di ricerca e le iniziative collegate è quello della singola università, quello delle società scientifiche di settore, quello delle "scuole".

Le selezioni avvengono ai diversi ruoli, in quasi tutto il mondo corrispondenti (ricercatore, associato, ordinario; assistant professor, associate professor o lecturer, professor).

3. *Se l'abilitazione possa configurarsi come concorso pubblico.* Si passa, ora, a rispondere ai singoli quesiti. Il primo è il seguente: "se il carattere bifasico del procedimento di reclutamento consenta di equiparare la ASN a un vero e proprio concorso pubblico".

Per essere nominati professori, in Italia, in base alla l 240/10, occorre ottene-

re una abilitazione scientifica nazionale ed essere poi “chiamati” da una università. In questo modo si articola una scelta che è in parte nazionale, in parte “locale”. Tale scelta contempera con una pre-selezione “idoneativa” nazionale una decisione dell’università, per rispettare il precetto costituzionale dell’autonomia universitaria (art. 33 Cost.).

La seconda parte, quella della chiamata, corrisponde certamente al modello costituzionale del concorso (art. 97 e art. 106). Invece, l’abilitazione, regolata dall’art. 16 della l 240/10 non è un concorso perché:

Non richiede un esame comparativo

Non è procedura per un numero limitato di posti

Non immette in un ufficio pubblico, ma riconosce soltanto una idoneità

Costituisce soltanto requisito necessario per l’accesso al concorso in cui consiste la “chiamata”

Non fa nascere alcun diritto patrimoniale o di altro tipo, né alcun dovere

Non consente neppure l’utilizzo di un titolo (quello di professore)

Ha efficacia limitata a sei anni di durata

4. *Sull’assenza di limiti al numero di abilitati.* Il secondo quesito è il seguente: “se la mancata limitazione del numero di abilitazioni conferibili possa pregiudicare il rispetto di un “principio del merito” e se, per garantire la qualità della selezione, i commissari e la comunità scientifica possano o debbano impedire il risultato perverso delle abilitazioni generalizzate (dette a pioggia o *ope legis*)”.

L’abilitazione scientifica si conclude con giudizio di idoneità. Sarà la commissione stessa il giudice del numero di abilitazioni. Questo è ininfluenza sul numero di “chiamati”, cioè di persone nominate professori, perché, se l’abilitazione scientifica è condizione necessaria per partecipare alla procedura di concorso che si conclude con la nomina (cosiddetta chiamata), è anche vero che non necessariamente tutti gli abilitati siano poi nominati professori.

Quanto ora detto si verificava anche in passato con la cosiddetta libera docenza e si verifica in altri Paesi, dove è stato introdotto analogo “mix” di giudizio di idoneità nazionale e di nomina “locale” (ad esempio, in Spagna).

5. *Sui criteri di valutazione ai fini dell’abilitazione.* Il terzo quesito è: “se vi siano metodologie di valutazione di tipo oggettivo applicabili nel campo delle discipline umanistiche (settori non bibliometrici) e se il superamento delle mediane risponda a questa esigenza”.

La procedura abilitativa (art. 16.3.a) si articola in due fasi:

Accertamento del rispetto, da parte del richiedente, dei “criteri e parametri”, prefissati dal Miur, sentiti il Cun e l’Anvur

“Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche” del richiedente.

Ambedue le fasi sono di competenza della commissione di valutazione. Solo che questa, per la prima fase, è tenuta al rispetto dei “criteri e parametri”, che costituiscono quindi un metro oggettivo di valutazione, mentre per la seconda può esprimere un proprio giudizio, necessariamente ispirato a criteri di discrezionalità tecnica.

Anche questa soluzione corrisponde all’esigenza di bilanciamento, in questo caso tra metri nazionali determinati una volta per tutte e aggiornati quinquennialmente (art. 16. 3.c) e valutazioni compiute volta per volta dalle singole commissioni. La collegialità di queste ultime e la necessità di procedere a decisioni secondo il principio di maggioranza assicura una ponderazione (i collegi di abilitazione sono infatti collegi di ponderazione, come le corti giudiziarie).

Numerose commissioni seguono una “best practice” che consiste nel fissare “ex ante” i criteri con i quali procedere alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche.

6. *Sulla preventiva determinazione di criteri di massima.* Il quarto quesito è: “se il peso delle mediane sia compatibile con quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 143 del 1972: «il concorso per cattedre universitarie non si presta alla preventiva determinazione di criteri di massima che auto-limitino la discrezionalità della commissione; ed è razionale infatti ritenere che la personalità e l’opera scientifica di un candidato rifiutino ogni qualificazione paradigmatica, e che la comparazione, nei concorsi a cattedre universitarie, debba avvenire soltanto raffrontando il merito intrinseco dell’attività svolta dai candidati, attraverso una valutazione che non può attingere a regole fisse, data la varietà delle qualità personali dei singoli candidati».

Questo “dictum” della Corte costituzionale è inapplicabile alla procedura abilitativa per due motivi.

Innanzitutto, esso è riferito alla procedura concorsuale, non a una procedura di riconoscimento di idoneità, come è l’abilitazione scientifica.

In secondo luogo, esso risale al 1972, prima quindi della legge 241/90 che ha fissato criteri generali dei procedimenti amministrativi. Questa norma stabilisce, all’art. 12, nei primi due commi che “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla

predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1”.

Sul peso da attribuirsi a criteri e parametri e alla valutazione di titoli e pubblicazioni scientifiche

Il quinto quesito è: “quale sia, nel giudizio ASN, il peso da attribuirsi, rispettivamente, alle valutazioni sul merito della produzione scientifica e al superamento delle mediane”.

Come già notato prima, le due fasi sono interamente diverse ed hanno oggetto differenziato. La prima, quella relativa ai “criteri e parametri” (cosiddette mediane) comporta un accertamento in qualche modo meccanico della commissione, che dispone in proposito di una discrezionalità limitatissima, dovendo solo accertare il possesso del requisito. Per sottoporsi al giudizio il richiedente deve avere indicatori di attività scientifica che lo collochino nel gruppo più produttivo della lista dei professori in servizio (lo stesso vale per i commissari). La seconda, invece, quella relativa alla “valutazione” è rimessa alla discrezionalità tecnica della commissione (che può fissare propri criteri ex ante per rendere più trasparente e controllabile ex post la procedura). Se la commissione non avesse tale discrezionalità, il giudizio sarebbe accentrato e meramente meccanico: in altre parole, non vi sarebbe quasi bisogno di un collegio di ponderazione.

Da ciò discende che il peso maggiore è quello delle valutazioni.

7. Sul ruolo della comunità scientifica. Il sesto, settimo e ottavo quesito sono tra di loro connessi: “se la comunità scientifica possa, o addirittura debba, pronunciarsi anticipatamente sul valore della produzione scientifica presentata dai candidati ASN, anche cercando di prevederne gli esiti ed esprimendo valutazioni al riguardo”; “quale sia stato in passato e quale sia attualmente il ruolo delle Scuole nella cooptazione degli allievi, anche a monte delle procedure di reclutamento, considerato che, sempre secondo la sent. cost. n. 143 del 1972, quando «si tratta di considerare la personalità scientifica dei candidati, e il relativo potere non è conferibile a persone estranee alla materia su cui si è formata la preparazione dei concorrenti o a materie non affini alla stessa»; “quale sia il ruolo rivestito dalle associazioni fra gli studiosi della materia e se tale ruolo possa riferirsi alle procedure di reclutamento”.

Come osservato inizialmente, la funzione della comunità scientifica, delle as-

sociazioni di studiosi e delle scuole è di formazione di reti di studiosi, di valutazione delle opere e delle attività, di scambio dialettico. Questo richiede come elemento necessario una conoscenza personale, frequenti contatti, scambio di scritti e di valutazioni, ciò che comporta sempre che chi fa poi parte delle commissioni di abilitazione conosce di regola già da prima la produzione scientifica dei richiedenti.

Da qui discende la risposta: se una comunità scientifica, una associazione o una scuola non si pronuncia sui candidati, sulle opere, apprezzando e criticando, non svolge il compito suo proprio.

La comunità può essere più o meno vasta. Una volta, circa mezzo secolo fa, era, per esempio, composta da tutti i giuristi. Aumentato il numero, si sono costituite comunità più ristrette, disciplinari (privatisti, amministrativisti, costituzionalisti, ecc.). Ora c'è l'ulteriore tendenza a costituire comunità di studiosi pluridisciplinari e transnazionali (ad esempio, l'International association of Public Law oppure l'European Law Institute). Lo stesso può dirsi delle associazioni, mentre le scuole fanno capo a singoli professori e ai loro allievi (si pensi soltanto a quella pavese di Griziotti per la scienza delle finanze e per il diritto finanziario, una scuola che era pluridisciplinare, tanto che ne fece parte Vanoni, ma vi aderì anche il giovane Massimo Severo Giannini negli anni 30-40).

Comunità, associazioni, scuole, discutono, valutano studiosi e opere, ma anche influenzano i lavori delle commissioni, in vario modo. La normativa vigente prevede espressamente (art. 16.3. i) che la commissione di abilitazione possa “acquisire pareri scritti *pro veritate* sull'attività scientifica dei candidati da parte di esperti revisori in possesso delle caratteristiche di cui alla lettera h” (professori ordinari in possesso delle cosiddette mediane, con curriculum pubblico in via telematica). La norma dispone che la commissione possa “acquisire” pareri e, quindi, questi possono sia essere richiesti, sia pervenire alla commissione su iniziativa dei professori esterni alla commissione.

8. *Sul sorteggio dei commissari.* Il decimo quesito riguarda il sorteggio dei commissari, previsto e regolato dalle lettere f, h e i dell'art. 16 della norma più volte citata: “quali siano i limiti del sistema di sorteggio dei commissari, introdotto con la riforma Gelmini, e se sia vero, come si sostiene da più parti, che le singole comunità scientifiche sono le uniche depositarie dei criteri di giudizio in grado di accertare se un candidato possa o meno farne parte e se ciò valga anche per la formazione delle commissioni, rendendo preferibile al sorteggio l'adozione del metodo democratico, ossia elettivo”.

Il sorteggio avviene nell'ambito di "ciascun settore concorsuale", tra i professori ordinari appartenenti allo stesso, che siano in possesso delle cosiddette mediane e abbiano fatto domanda. La scelta del sorteggio invece dell'elezione è - come noto - dilemma risalente. I costituenti americani per qualche tempo pensarono, alla fine del 700, che il sorteggio fosse strumento di selezione politica più idoneo della elezione, perché assicura eguaglianza di "chances". E orientamento analogo si è registrato in un passato più lontano altrove, nell'antica Grecia, e a Venezia.

Nel caso specifico, l'opzione del sorteggio, preferita nel 2010, mirava a evitare che si costituissero, mediante elezione, maggioranze determinanti. Secondo alcuni ha l'inconveniente di produrre deresponsabilizzazione, comportamenti "anarchici", senza dialogo con la comunità di riferimento. Secondo altri, consente anche a scuole considerate "minoritarie" di far ascoltare la propria voce nel valutare l'idoneità dei richiedenti.

9. La scelta da parte del corpo dei professori e l'autonomia universitaria.

L'undicesimo quesito riguarda il seguente tema: "se l'assegnazione «al corpo dei professori» del «potere di scelta dei membri della commissione di concorso, nel rispetto del principio di maggioranza, ha potuto costituire un progresso verso la realizzazione di quell'ordinata autonomia cui hanno diritto le istituzioni di alta cultura, le università e le accademie, in applicazione dell'art. 33, ultimo comma, della Costituzione» (Corte cost. sent. 143 del 1972)".

Il "dictum" della Corte costituzionale è impreciso. Infatti, l'autonomia universitaria non è riferita al corpo unitario o sistema universitario, ma alle singole università. L'art. 33 u.c. Cost. infatti, dispone che "Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato". Quindi, sono dotate di autonomia le singole università. Come prima precisato, le leggi vigenti hanno temperato tale autonomia con il rispetto di alcuni principi definiti al centro e la "chiamata" o nomina, che è locale, della singola università, con l'abilitazione scientifica, che è nazionale.

10. Il concorso per la nomina ("chiamata"). I quesiti 11 e 12 sono relativi alla diversa procedura di concorso, questa universitaria, non nazionale: "quali siano le peculiarità della seconda fase del reclutamento, rappresentata dai concorsi locali di chiamata degli abilitati, tenendo conto delle diverse tipologie legislative di tali concorsi (art. 18 e 24 l. 210 del 2010) e dei concorsi riservati ai "ricercatori di tipo b"; "quanto sia ampia la discrezionalità normativamente

assegnata alle singole Università nel predisporre i relativi regolamenti per i concorsi locali e, quindi, se tali concorsi si svolgano con modalità difformi da sede a sede”.

Si osserva preliminarmente che la procedura concorsuale non può dirsi, a stretto rigore, “seconda fase del reclutamento”. Se, infatti, è necessario essere abilitati per partecipare al concorso per la selezione e nomina, non tutti gli abilitati saranno necessariamente selezionati per la nomina a professori. Ciò – come è noto – accadde in passato per i liberi docenti (ma questi avevano almeno l’obbligo di tenere un “corso libero”, mentre gli abilitati non hanno alcun obbligo).

La procedura di chiamata (ovvero nomina), regolata dall’art. 18 della l 240/10 ha caratteristiche differenti da quella di abilitazione:

L’ente procedente è una università

Vanno preliminarmente accertati gli oneri e la disponibilità di bilancio sulla base della programmazione triennale: ciò implica che vengano innanzitutto definiti i posti da ricoprire

Va data pubblicità al procedimento

La valutazione, oltre che sulle pubblicazioni scientifiche e sul curriculum, va svolta anche sull’attività didattica e sulle competenze linguistiche e relativamente alle esigenze didattiche

La proposta di chiamata (nomina) è del dipartimento, che vota a maggioranza assoluta

L’approvazione è del Consiglio di amministrazione dell’università

Dalla nomina derivano obblighi di svolgimento di “specifiche funzioni”, “diritti e doveri”, un “trattamento economico e previdenziale”.

L’unico legame tra procedura (centrale e nazionale) di abilitazione scientifica e concorso (della singola università) per la nomina è costituito dalla circostanza che al concorso si accede se si è “in possesso dell’abilitazione per il settore concorsuale”.

Come spesso accade nel settore pubblico, la fase transitoria è stata regolata in modo da agevolare la immissione in ruolo di particolari categorie, come previsto dagli artt. 18 e 24 della più volte citata norma del 2010. Ma si tratta solo di norme transitorie, che non incidono sul sistema a regime.

Il concorso per la nomina, nel rispetto della legge, è retto pienamente dall’autonomia universitaria, come più volte notato in precedenza. Quindi, può svolgersi in modi diversi da sede a sede, in corrispondenza alle esigenze didattiche diverse, ai profili diversi di docenti da selezionare, al finanziamento disponibile, agli indirizzi di ricerca propri dell’università, alle caratteristiche

diverse dell'università che bandisce il posto.

11. *Sulla posizione dell'abilitato non nominato.* Il penultimo quesito riguarda l'abilitato non nominato: “se sia corretto parlare di “precariato stabile” con riferimento agli abilitati non chiamati, ossia se sia normativamente possibile che un abilitato non venga poi chiamato a rivestire il ruolo di professore fino alla scadenza della stessa abilitazione”.

L'abilitato non nominato prima della scadenza dell'abilitazione non può essere considerato come un “precario stabile”. Come si è cercato di dimostrare, l'abilitazione consiste soltanto in un riconoscimento di idoneità. Non ne discendono né diritti, né doveri. Non costituisce neppure un titolo, come quello di libero docente (a rigore, l'abilitato non può fregiarsi del titolo di professore, mentre il libero docente poteva farlo, purché aggiungesse “libero docente”). Non costituisce neppure una idoneità paragonabile a quella degli idonei di un concorso, perché questi hanno una aspettativa legittima a occupare un posto, in caso di rinunce di vincitori, mediante cosiddetto scorrimento nella graduatoria.

Questa conclusione è rafforzata dalla durata temporanea dell'abilitazione, fissata dalla legge (tanto è vero che, all'approssimarsi della scadenza, molti abilitati si sono ripresentati per conseguire nuovamente l'abilitazione).

12. *Sui doveri del professore verso i propri allievi.* L'ultimo quesito riguarda i doveri dei professori verso i propri allievi: “se rientri tra i doveri del professore universitario quello di invitare e spronare i propri allievi allo svolgimento di attività di ricerca scientifica da consacrare in pubblicazioni monografiche e se il professore universitario possa adoperarsi affinché i lavori scientifici degli allievi trovino adeguata collocazione editoriale, anche in collane dirette dallo stesso professore”.

Secondo il modello humboldtiano di università (1810), che impronta di sé tutte le università contemporanee, i doveri del professore sono tre: la ricerca, la formazione (l'insegnamento) e la formazione dei futuri formatori.

Nello svolgimento di quest'ultima attività, il professore non si rivolge soltanto a persone in età scolare, ma ad allievi in età post-scolare, dopo il termine degli studi, svolgendo attività di tipo diverso: suggerire temi di studio, consigliare la lettura di libri e articoli, leggere e correggere testi, controllando e consigliando, suggerire strategie concorsuali. Come parte di questa complessa attività, il professore dovrà anche cercare le sedi di pubblicazione, che sono molto spesso riviste da lui dirette o collane da lui curate.

Chi voglia avere testimonianza storica precisa dello svolgimento in tal modo dei rapporti tra maestro e allievo può trovare in un libro della grande studiosa francese F. Waquet, *Les Enfants de Socrate. Filiation intellectuelle et transmission du savoir XVII - XXI siècle*, Michel, 2008 e in un recente volume di M. G. Losano, *Norberto Bobbio. Una biografia culturale*, Carocci, 2018, spec. p. 20-21 e p. 69 un quadro dei rapporti maestro - allievo relativi a numerosi studiosi di diverse discipline, tra cui Kelsen, Solari e Bobbio.